



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero: 42 Data: 07/09/2017

OGGETTO: Fondazione “Ceci” di Camerano – Accordo di cooperazione per supporto attività gestionale ed amministrativa.

L'anno duemiladiciassette nel giorno 07 del mese di settembre alle ore 17,30 presso la Sala Riunioni dell'ASP Ambito 9 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda di Servizi alla Persona “ASP Ambito 9”, giusta convocazione prot. n. 50472 del 01.09.2017.

Sono presenti

NOMINATIVO	CARICA	PRESENZA
Mosconi Sergio	Presidente	SI
Martina Coppari	Vicepresidente	NO
Tonino Cingolani	Membro	SI
Silvia Lorenzini	Membro	SI
Fabiana Piergigli	Membro	SI

Partecipa il Direttore dell'ASP Ambito 9, Dott. Franco Pesaresi, anche con funzioni di segreteria.

E' presente il Revisore Unico, Rag. Marina Pittori.

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il Presidente Sergio Mosconi assume la presidenza.

Il Consiglio di Amministrazione prende in esame l'oggetto sopraindicato.

OGGETTO Fondazione “Ceci” di Camerano – Accordo di cooperazione per supporto attività gestionale ed amministrativa.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che la Fondazione “Ceci” di Camerano (An) ha richiesto a codesta Asp, con nota acquisita agli atti dell’Ente in data 27/07/2017 al nr. 43665 di protocollo, un supporto all’attività gestionale ed amministrativa, al fine di sopperire l’assenza in servizio della persona che ricopre all’interno della struttura il ruolo di segretario generale;

DATO ATTO che La Fondazione “Ceci” amministra e dirige la Casa di Riposo/Residenza Protetta di Camerano, sita in Via Marinelli nr. 3, la quale accoglie persone anziane autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti, offrendo loro servizi residenziali sociosanitari assistenziali orientati al rispetto della persona e delle sue risorse, in questa fase della vita;

CHE la Fondazione “Ceci” nel suo organico ha a disposizione tre impiegati amministrativi nonché un addetto a mansioni tecniche ed una infermiera-capsala, oltre al dott. Riccardo Taccaliti, quale consulente sanitario del C.d.A. della Fondazione;

CONSIDERATO che la richiesta di supporto ha per oggetto le seguenti attività:

- supporto alle attività del Cda (predisposizione delibere del Cda, funzioni di supporto legale/normativo), con la collaborazione del personale operante all’interno della struttura;
- supporto e supervisione nella organizzazione alle attività socio assistenziali e controllo delle principali attività previste dal contratto in essere con la ditta “La nuova Sair”;
- supporto in generale per tutte le attività amministrative;
- supporto alle attività del R.U.P. in relazione alle procedure di gara di cui al D.Lgs. 50/2016 in materia di appalti;

RITENUTO che l’Unità Operativa Strutture Residenziali per Anziani dell’Asp possieda l’esperienza e le capacità per l’espletamento delle attività richieste, considerando le attuali gestioni delle strutture residenziali per anziani di Jesi, Cingoli e Staffolo;

CHE l’Asp Ambito 9, nell’espletamento delle attività sopra indicate, collaborerà con il personale in servizio presso la struttura di Camerano;

CHE la collaborazione ed il supporto potranno essere svolti sia attraverso la presenza fisica del personale Asp presso la struttura residenziale, sia tramite una collaborazione a distanza, a seconda della tipologia di attività da espletare;

CHE la presente collaborazione ha la durata di sei mesi, a decorrere dalla data del 11/09/2017, con possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo di sei mesi, previo accordo scritto tra le parti;

CHE la Fondazione Ceci, a titolo di mero ristoro delle spese sostenute, corrisponderà mensilmente a codesta Asp Euro 2.000,00 oltre l’Iva se dovuta;

ATTESA la necessità di stipulare tra le parti un’apposita convenzione;

VISTA la convenzione allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

CONSTATATO di dover deliberare in proposito;

Vista la legge regionale n. 5 del 26.2.2008;

RICHIAMATA la delibera n. 1 del 16 marzo 2017 dell'Assemblea dei Soci, avente ad oggetto "Approvazione Bilancio Preventivo economico 2017, Bilancio Pluriennale di previsione 2017-2019 e Piano Programmatico pluriennale 2017-2019";

Visto lo Statuto dell'ASP Ambito 9 approvato con deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 8 dell'11.1.2010;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'ASP approvato dal Consiglio di Amministrazione di questo Ente con deliberazione n. 24 del 26/06/2012;

VISTO l'art. 28 dello Statuto dell'Asp Ambito 9 ;

A voti unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

1. Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di approvare la convenzione elaborata tra la "Fondazione Ceci" con sede a Camerano (An), Via G.P. Marinelli nr. 3 e l'Asp Ambito 9, allegata alla presente delibera a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A), per l'attività di supporto gestionale ed amministrativo da parte di codesta Asp a favore della Fondazione Ceci, per un periodo di sei mesi, a decorrere dalla data del 11/09/2017, con possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo di sei mesi, previo accordo scritto tra le parti;
3. di dare atto che alla stipula della convenzione interverrà il Direttore dell'Azienda ASP Ambito 9;
4. di dare atto, altresì, che la convenzione prevede la corresponsione mensile da parte della Fondazione Ceci della somma di Euro 2.000,00 oltre l'iva se dovuta, a titolo di mero ristoro delle spese sostenute.

Accordo di cooperazione ex Art. 5 comma 6° del D.Lgs. n° 50/16

in tema di

“Attività di supporto alle strutture preposte alla funzione di approvvigionamento di lavori nonché forniture e servizi in conformità al Codice dei Contratti Pubblici”

tra

la Fondazione “Ceci”

e

la Azienda Pubblica Servizi alla Persona denominata “ASP Ambito 9 di Jesi”

le quali

premettono e considerano:

a) che oggetto del presente atto è l'accordo di collaborazione tra le parti in epigrafe mediante il quale la Fondazione “Ceci” si avvarrà del supporto della “Azienda Pubblica Servizi alla Persona” denominata “ASP Ambito 9 di Jesi” per ogni attività inerente lo svolgimento della funzione di approvvigionamento di lavori nonché forniture e servizi, così come disciplinata dal D.Lgs. n° 50/16 e s.m.i. recante il “Codice dei Contratti Pubblici”;

b) che, infatti, la Fondazione “Ceci” – in quanto ente di diritto privato il cui organo di amministrazione è costituito da membri dei quali più della metà sono designati dal Comune di Camerano – configura esattamente la fattispecie del c.d. “organismo di diritto pubblico”, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 3 comma 1°, lett. d) n° 3, ultimo periodo, del citato D.Lgs. n° 50/16 e s.m.i. recante il “Codice dei Contratti Pubblici”;

c) che, pertanto, la medesima Fondazione “Ceci” è tenuta all'applicazione della disciplina posta dal predetto D.Lgs. n° 50/16 e s.m.i. in tema di approvvigionamento di lavori nonché forniture e servizi, anche considerando il rilievo che tale funzione di approvvigionamento riveste, nella prospettiva, da un lato, di garantire l'efficacia ed economicità di tali acquisti

nonché, dall'altro lato, di assicurare la trasparenza delle procedure di individuazione degli operatori economici;

d) che – esattamente entro tale prospettiva – la Fondazione “Ceci” intende giungere al potenziamento, tanto in termini organizzativi quanto in termini di qualificazione nonché esperienza professionale, delle proprie strutture interne, già adibite o comunque da adibire, a tale funzione di approvvigionamento di lavori nonché forniture e servizi in conformità alla previsioni del menzionato D.Lgs. n° 50/16 e s.m.i., valendo il deliberato di approvazione del presente accordo medesimo da parte del C.d.A. della Fondazione quale atto di ricognizione dell'esigenza di potenziamento della struttura in ragione di carenze di personale e professionalità interne in numero adeguato;

e) che tale esigenza di potenziamento delle predette strutture può essere proficuamente perseguita attraverso il contatto lavorativo di queste ultime con le strutture di altro Ente – e quindi con le corrispondenti unità di personale dipendente di tale Ente e già professionalmente qualificate per tale ambito di attività – assimilabile, per missione istituzionale e compiti operativi, a quanto la Fondazione “Ceci” è chiamata a svolgere in assolvimento dei propri doveri statutari;

f) che, in particolare, tale Ente – appunto chiamato a fornire supporto alle apposite strutture della fondazione “Ceci” – deve essere individuato nella “Azienda Pubblica Servizi alla Persona” denominata “ASP Ambito 9 di Jesi”, la quale, ai sensi della legislazione nazionale e regionale in materia, è chiamata a rendere agli utenti prestazioni socio-assistenziali senz'altro assimilabili a quelle svolte dalla Fondazione “Ceci” sia pure in altro territorio;

f-bis) che la “Azienda Pubblica Servizi alla Persona” denominata “ASP Ambito 9 di Jesi” risulta comunque portatrice, a sua volta, di uno specifico interesse ad ampliare le esperienze professionali del proprio personale, in tema di approvvigionamento a mezzo di contratti per l'acquisto di lavori nonché forniture e servizi, presso Stazioni appaltanti di diversa configurazione giuridica ed operanti in altro territorio, in diversi contesti organizzativi e funzionali nonché di fabbisogno;

g) che una simile iniziativa – appunto preordinata a reperire, presso altro Ente di analoga missione istituzionale ed analoghi compiti, apposito supporto in favore della Fondazione “Ceci” ed in particolare alle strutture di quest'ultima dedicate alla funzione di

approvvigionamento nell'ambito della Fondazione medesima – è conforme a legge, in quanto:

g.1) l'Art 31 comma 9° del D.Lgs. n° 50/16 e s.m.i. prevede espressamente che la “*stazione appaltante*” – e quindi la Fondazione “*Ceci*” nella vicenda in esame – possa “*allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva*”, istituire, “*nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa*”, una “*struttura stabile*” a supporto del Responsabile Unico del Procedimento, “*anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento*”, altresì organizzando, con “*la medesima finalità e nell'ambito della formazione obbligatoria*” apposta “*attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici*”;

g.2) il successivo comma 11° del medesimo Art. 31 del citato D.Lgs. n° 50/16 e s.m.i. prevede, altresì, che, nel “*caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del R.U.P.*”, la Stazione appaltante possa affidare, “*i compiti di supporto all'attività del RUP*” secondo “*le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale*”;

g.3) l'Art. 5 comma 6° del D.Lgs. n° 50/16 e s.m.i. – – in stretta coerenza e continuità con la previsione di cui all'Art. 12 comma 4° della direttiva 2014/24/UE così come illustrata nelle finalità dai “*considerando*” da n° 31 a n° 33 della direttiva medesima in tema di accordi di cooperazione tra “*amministrazioni aggiudicatrici*” (come tali sono tanto la Fondazione “*Ceci*” quale “*organismo di diritto pubblico*” quanto la “*ASP Ambito 9 di Jesi*” quale “*ente pubblico*”) – prevede che un “*accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni*”

aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;

h) che – nel caso in esame – ricorrono i presupposti previsti dalle disposizioni sopra richiamate per accedere alla istituzione della prospettata struttura di “*supporto*” mediante il presente apposito accordo di collaborazione tra Stazioni appaltanti, in quanto:

h.1) gli scopi ultimi dell’attivazione di tale struttura di “*supporto*” – segnatamente: miglioramento della qualità della progettazione e della programmazione complessiva (ivi inclusa pertanto la programmazione degli acquisiti e la definizione nonché gestione delle singole procedure di aggiudicazione dei contratti di acquisto) ed altresì formazione del personale – coincidono esattamente con quelli posti dai commi 9° ed 11° dell’Art. 31 del D.Lgs. n° 50/16 e s.m.i.;

h.2) l’accordo in esame avviene tra “*amministrazioni aggiudicatrici*” – poiché tali sono tanto la Fondazione “*Ceci*” quale “*organismo di diritto pubblico*” quanto la “*ASP Ambito 9 di Jesi*” quale “*ente pubblico*” (ai sensi e per gli effetti della lett. a) del comma 1° dell’Art. 3 del D.Lgs. n° 50/16 e s.m.i.) – e, pertanto, ricade tra le ipotesi di cooperazione tra Stazioni appaltanti di cui al citato Art. 5 comma 6° del D.Lgs. n° 50/16 e s.m.i.;

h.3) le finalità dell’accordo di cooperazione tra le Stazioni appaltanti sono – in ultima analisi – da considerazioni di interesse generale, in quanto rivolte ad assicurare il potenziamento delle rispettive strutture preposte alla funzione di approvvigionamento di lavori nonché forniture e servizi, in conformità alla disciplina propria dei contratti pubblici, attraverso l’esperienza di reciproco contatto lavorativo e la connessa maturazione professionale, nell’ambito delle missioni istituzionali, in parte senz’altro coincidenti e comuni (soprattutto quanto all’operatività nell’erogazione dei servizi all’utenza interessata) tra i due enti, sia pure nella diversità di configurazione giuridica;

h.4) l’attuazione dell’accordo di cooperazione – all’opposto – non è determinata da ragioni di lucro relative a remunerazioni di una parte in favore dell’altra bensì i trasferimenti finanziari tra le medesime parti sono circoscritti al solo rimborso dei costi sostenuti dall’una in dipendenza dell’attività svolta in favore dell’altra, così assicurando la minima misura di stretta reintegrazione a favore delle eventuali diminuzioni patrimoniali subite in dipendenza dell’attività di cooperazione svolta;

h.5) le attività interessate dal presente accordo di cooperazione sono esclusivamente limitate alla condivisione ed allo scambio di esperienze e professionalità nell'ambito dell'attività di progettazione e programmazione degli acquisiti nonché della impostazione e gestione delle singole procedure di aggiudicazione dei contratti per l'approvvigionamento di lavori nonché forniture e servizi – in conformità alla disciplina di cui al D.Lgs. n° 50/16 e s.m.i. – e, rispetto a tali attività, le medesime sono esclusivamente rivolte in favore dei rispettivi Enti interessati con assoluta esclusione di prestazione in materia rese, in regime di mercato aperto, in favore di soggetti terzi;

i) che tali elementi costitutivi dell'accordo tra amministrazioni aggiudicatrici – rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'Art. 5 comma 6° del D.Lgs. n° 50/16 – ricorrono tutti nella fattispecie in esame, così escludendo il presente accordo dall'ambito applicativo del D.Lgs. n° 50/16, in quanto “*partenariato pubblico-pubblico*”;

j) che – nella fattispecie in esame – risultano, peraltro, esattamente configurati e sussistenti i requisiti stabiliti dalle indicazioni delle competenti Autorità nel regime antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n° 50/15 (**cf. Parere AVCP sulla normativa 18.07.2013 iscritto al n° AG 24/13 nonché prima Parere sulla normativa 18.04.2012 iscritto al n° AG 1/12**) in tema di accordo tra amministrazioni pubbliche in quanto:

j.1) la convenzione in esame regola la realizzazione di un interesse di finalità generale effettivamente comune alle parti stipulanti e le medesime parti della convenzione hanno l'obbligo di perseguire tale interesse, secondo i rispettivi propri ordinamenti e le relative finalità istituzionali di tali enti ivi enunciate;

j.2) le parti si sono realmente scambiati compiti e responsabilità – in ordine a quanto oggetto di accordo ed appresso meglio precisato – sulla base della presente convenzione;

j.3) i movimenti finanziari tra le parti della convenzione costituiscono mero ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

j.4) il ricorso a tale convenzione – trattandosi di funzioni rilevanti per l'ordinamento europeo condivise tra le parti della convenzione medesima – non interferisce con il perseguimento dell'obiettivo principale delle medesime norme europee in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli

Stati membri, risultando assente qualsivoglia intento di costruzione di puro artificio diretta ad eludere le norme menzionate;

k) che, peraltro, l'Art. 1 comma 6° della direttiva 2014/24/UE chiarisce, altresì, con valore di orientamento per l'interprete, che “[G]li accordi, le decisioni o altri strumenti giuridici che disciplinano i trasferimenti di competenze e responsabilità per la realizzazione di compiti pubblici tra amministrazioni aggiudicatrici o associazioni di amministrazioni aggiudicatrici e non prevedono una remunerazione in cambio di una prestazione contrattuale sono considerati questioni di organizzazione interna dello Stato membro interessato e, in quanto tali, esulano del tutto dalla presente direttiva”, così ulteriormente precisando gli ambiti soggettivi ed oggettivi degli accordi tra parti pubbliche esclusi dagli obblighi posti dalla direttiva medesima e quindi dalla corrispondente normativa interna di recepimento;

l) che la presente convenzione non costituisce accordo di aggregazione di stazioni appaltanti né di centralizzazione delle procedure, ai sensi della normativa vigente, né delega inter-soggettiva tra le parti allo svolgimento di funzioni amministrative;

m) che – nei termini sopra indicati – il presente atto riconosce la sussistenza dei presupposti requisiti per la stipula della presente convenzione;

Tanto premesso, le parti

convengono e stipulano

quanto segue:

Art. 1

Valore delle premesse e contenuto dell'atto.

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto nonché guida ermeneutica alla condotta delle parti in sede di esecuzione del programma negoziale oggetto di accordo.

2. Il presente atto – a valere ai fini dell'Art. 5 comma 6° del D.Lgs. n° 50/16 citato nelle premesse – stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione dei soggetti pubblici contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 2

Finalità ed obiettivi comuni delle parti.

1. Le parti in epigrafe indicate, al fine di svolgere in modo coordinato le funzioni ed i servizi appresso determinati, in tema di supporto alle strutture interne preposte alle funzioni di approvvigionamento di lavori, forniture e servizi, stipulano tra loro il presente accordo.

2. Il presente accordo costituisce espressione delle forme di cooperazione tra parti pubbliche così come indicate dall'ordinamento dell'Unione Europea e dalla corrispondente normativa interna.

Art. 3

Oggetto dell'accordo di cooperazione.

1. Il presente accordo è stipulato per lo svolgimento – in modo coordinato tra le parti in epigrafe che si impegnano a cooperare reciprocamente – dell'attività di supporto alle strutture interne, con particolare riguardo all'Ufficio del R.U.P., preposte alle funzioni di approvvigionamento di lavori, forniture e servizi.

2. Tali attività – di seguito riepilogate a solo titolo esemplificativo e certo non esaustivo – comprendono:

a) supporto alle attività del R.U.P. in tema di adozione delle delibere pluriennali ed annuali di aggiornamento della programmazione degli acquisti di lavori nonché forniture e servizi e della relativa progettazione (ivi inclusa la redazione dei documenti istruttori illustrativi dei fabbisogni di approvvigionamento e la predisposizione dei relativi schemi di delibera);

b) supporto alle attività del R.U.P. in tema di scelta della tipologia delle procedure di scelta del contraente nonché del criterio di aggiudicazione in relazione alla programmazione degli acquisti effettuata nonché connessa progettazione e conseguente adozione delle relative deliberazioni (ivi inclusa la redazione dei documenti istruttori illustrativi degli argomenti a sostegno della scelta e la predisposizione dei relativi schemi delle delibere recanti la determinazione a contrarre nonché il bando ovvero avviso della procedura di aggiudicazione ed infine il disciplinare della procedura medesima ed il capitolato speciale di esecuzione della prestazione);

c) supporto alle attività relative allo svolgimento della procedura di aggiudicazione sino alla aggiudicazione definitiva ed alla stipulazione del contratto (ivi inclusa la nomina di eventuali Commissioni di Gara nonché la redazione degli atti e provvedimenti di ammissione ovvero esclusione dei concorrenti e l'espletamento di ogni altro adempimento sino al

provvedimento di aggiudicazione definitiva e controllo dei requisiti nonché infine alla stipula del contratto);

d) supporto alle attività del R.U.P. in tema di esecuzione del contratto dalla consegna sino al collaudo per i contratti di lavori ovvero alla verifica di conformità per i servizi e le forniture (ivi inclusa la nomina del Direttore dei Lavori ovvero del Direttore dell'Esecuzione ed il connesso controllo di regolarità esecutiva nonché l'effettuazione dei pagamenti ed inoltre le eventuali varianti in corso d'opera ovvero sospensioni ovvero ancora risoluzione del contratto sino alla conclusione dell'esecuzione ed alla relativa verifica di conformità ed infine svincolo delle garanzie).

e) supporto alle attività del R.U.P. per ogni ulteriore attività – a contenuto amministrativo ovvero contrattuale ovvero comunque negoziale – comunque implicata dalla funzione di approvvigionamento e diversa da quelle sopra elencate, ivi inclusa, in particolare, la supervisione nei compiti di controllo rispetto alla esecuzione da parte dell'operatore economico il predetto operatore economico denominato “Nuova Sair” delle prestazioni previste dal contratto in essere con il medesimo operatore.

3. La prestazione dell'attività di supporto potrà essere svolta sia attraverso la presenza fisica del rispettivo personale assegnato sia per il tramite della collaborazione a distanza, mediante strumenti telematici, a seconda ed in relazione alla tipologia nonché al contenuto della attività da espletare.

Art. 4

Regime transitorio.

1. Le parti si rendono reciprocamente atto che – nel periodo di durata della presente convenzione così come stabilito nell'Art. 6 comma 1° che segue – l'attività di supporto, in ragione delle più articolate strutture interne disponibili, è resa dalla “ASP Ambito 9 di Jesi” in favore della Fondazione “Ceci”.

2. La “ASP Ambito 9 di Jesi” – nell'espletamento dell'attività di supporto in questione come meglio definita dall'Art. 3 che precede – entrerà in contatto con il personale in servizio presso la struttura di Camerano, composto da tre addetti a mansioni amministrative nonché un addetto a mansioni tecniche ed infine una infermiera e caposala, per la cura e

l'organizzazione della parte socioassistenziale, oltre al Dott. Riccardo Taccaliti, quale consulente sanitario del C.d.A. della Fondazione.

Art. 5

Cooperazione in tema di organizzazione e funzionamento dei servizi.

1. Le parti – fermo rimanendo quanto sopra in ordine all'attività di supporto al R.U.P. ed in aggiunta a tale attività – si rendono reciprocamente atto che:

a) La Fondazione “*Ceci*” amministra e dirige la “*Casa di Riposo*” e “*Residenza Protetta*” di Camerano, sita in Via Marinelli n°. 3, la quale accoglie persone anziane autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti, offrendo loro servizi residenziali sociosanitari ed assistenziali orientati al rispetto della persona e delle sue risorse, in questa fase della vita;

b) che la “ASP Ambito 9 di Jesi” è portatrice di rilevante esperienza specifica nel medesimo ambito di operatività della Fondazione “*Ceci*”, la quale gestisce attualmente le strutture residenziali per anziani in Jesi nonché Cingoli e Staffolo;

c) che la Fondazione “*Ceci*” – osservato, altresì, che, allo stato, risulta legittimamente assente dal servizio l'unità di personale che ricopre all'interno della struttura il ruolo di Segretario generale – ritiene utile ed opportuno avvalersi della collaborazione della “ASP Ambito 9 di Jesi”, negli ambiti più specificamente inerenti gli aspetti istituzionali e l'operatività relativa all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture erogatrici di servizi residenziali sociosanitari ed assistenziali, anche nel rapporto con Autorità terze, quale la Regione Marche ovvero altri Comuni o soggetti pubblici;

d) che, a sua volta, che la “ASP Ambito 9 di Jesi” ritiene utile ed opportuno avviare nonché sviluppare tale prospettata collaborazione con la Fondazione “*Ceci*”, anche al fine di consentire al rispettivo personale di maturare ulteriori esperienze in struttura di diversa configurazione giuridica, quale la Fondazione “*Ceci*”.

2. La “ASP Ambito 9 di Jesi” – con riguardo a quanto sopra – si impegna a svolgere, in favore della Fondazione “*Ceci*” e degli organi istituzionali di quest'ultima, apposita attività di assistenza e consulenza nonché supervisione su ogni aspetto ritenuto meritevole di approfondimento da parte del Presidente ovvero del C.d.A. della Fondazione in tema di

assetti istituzionali interni ed operatività relativa all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture della Fondazione preposte all'erogazione di servizi residenziali sociosanitari ed assistenziali, anche nel rapporto con Autorità terze, quale la Regione Marche ovvero altri Comuni o soggetti pubblici, prestando, a solo titolo esemplificativo, le seguenti attività: a) supporto alle attività del C.d.A. (predisposizione delibere del Cda, funzioni di supporto legale/normativo), con la collaborazione del personale operante all'interno della struttura; b) supporto e supervisione nella organizzazione alle attività socio assistenziali e controllo delle principali attività previste dal contratto in essere con il predetto operatore economico denominato "Nuova Sair"; c) supporto in generale per tutte le attività amministrative implicate dai servizi predetti.

3. Le parti – al termine dei primi sei mesi di svolgimento del rapporto di collaborazione – si riservano di rivedere ovvero specificare i contenuti del presente articolo, anche nel più ampio contesto del presente accordo, eventualmente riformulandolo.

Art. 6

La durata.

1. La presente convenzione ha la durata di sei mesi – con decorrenza dalla data di sottoscrizione del 11.09.2017 – e con possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo di sei mesi, previo accordo scritto tra le parti.

2. Rimane sempre salva la possibilità delle parti di proseguire – anche oltre l'ulteriore periodo di proroga semestrale di cui al comma che precede del presente articolo – nel rapporto di cooperazione oggetto del presente accordo, a mezzo di ancora ulteriore proroga ovvero rinegoziazione dell'accordo medesimo.

3. Ciascuna parte potrà recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento con un preavviso di almeno due mesi, mediante comunicazione da inviare tramite posta elettronica certificata ovvero telefax.

Art. 7

I rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie delle parti.

1. Le parti si rendono reciprocamente atto che l'importo di cui al comma successivo risulta determinato e viene quindi corrisposto come mero ristoro delle spese sostenute,

essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno.

2. Le parti si rendono, altresì, reciprocamente atto che – con riguardo al regime transitorio di cui all’Art. 4 che precede ed in ragione della prestazione di attività di supporto che entro tale regime viene svolta – la Fondazione “*Ceci*” si impegna a versare in favore della “*ASP Ambito 9 di Jesi*” l’importo mensile pari ad € 2.000,00 + iva se dovuta.

3. L’importo di cui al comma che precede viene corrisposto, per il titolo indicato al comma 2° che precede e quindi con esclusione di ogni forma di utile ovvero di margine di guadagno, entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il versamento si riferisce.

Art. 8

La forma di consultazione delle parti contraenti.

1. Le parti si riservano di costituire, quale forma di consultazione permanente tra loro nel periodo di durata del presente accordo, apposito Comitato di Alta Sorveglianza, composto da un rappresentante della Fondazione “*Ceci*” e da un rappresentante della “*ASP Ambito 9 di Jesi*”.

2. Il Comitato di Alta Sorveglianza – qualora costituito – si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e comunque ogni qualvolta una delle parti ne faccia richiesta, con comunicazione da inviare almeno sette giorni prima della data indicata dalla medesima parte richiedente, la quale è tenuta a specificare, nella predetta comunicazione, l’ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione del Comitato di Alta Sorveglianza e Direzione – sempre qualora costituito – è comunque disposta in via ordinaria, ai sensi del comma primo che precede del presente articolo, dal rappresentante di una delle due parti, con apposita comunicazione recante l’ordine del giorno e la data di seduta, con almeno sette giorni di preavviso.

Art. 9

Oneri fiscali e spese.

1. Le parti si conformano a legge quanto all’assolvimento degli oneri fiscali, ivi inclusi quelli di eventuale registrazione, implicati dal presente atto.

2. Ogni eventuale spesa, ulteriore rispetto a quelle regolate nel presente atto ivi incluse quelle di cui al comma che precede del presente articolo, è ripartita in misura eguale tra le parti.

Art. 10

Elezione di domicilio.

1. Le parti concordemente dichiarano di eleggere domicilio, ai fini della presente convenzione quindi anche per ogni comunicazione inerente l'esecuzione della medesima, presso le rispettive sedi legali.

2. Ogni variazione del domicilio eletto dovrà essere accettata dall'altra parte a pena di inefficacia della variazione operata in assenza della predetta accettazione.

Art. 11

Computo dei termini.

1. I termini contemplati dal presente contratto si computano secondo il calendario comune.

2. Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine ed il medesimo termine si intende decorso con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.

3. Se il termine scade in giorno festivo, intendendosi per festivo anche il giorno di sabato, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo ovvero anticipato al giorno precedente in caso di termine a ritroso.

4. Le parti concordano che, quanto al computo del termine a mesi, il medesimo termine si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.

5. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.

Art. 12

Foro competente.

1. Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, si individua quale foro competente il Foro di Ancona.

Art. 13

Clausola di rinvio.

1. Le parti rinviano, per tutto quanto non previsto dalla presente scrittura, alle disposizioni di cui al Codice Civile, in tema di obbligazioni e contratti.
2. Rimane ferma la specialità della disciplina ex Art. 5 del D.Lgs. n° 50/16 e s.m.i. in tema di accordi di cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici.

L.C.S.

In data 11/09/2017

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. SERGIO MOSCONI

IL SEGRETARIO
F.to Dott. FRANCO PESARESI

La stessa è pubblicata sul sito dell'Azienda Servizi alla Persona (ASP) "Ambito 9"/Ambito Territoriale IX : www.aspambitonove.it

Jesi, lì

IL DIRETTORE
F.to Dott. FRANCO PESARESI
